Gravesano, 15 giugno 2016

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AD USO DOMESTICO O INDUSTRIALE

Richiamati

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005, in particolare gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9;
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005 e del suo allegato 1;
- le direttive cantonali per i controlli della combustione (stato 12 gennaio 2007);
- le tabelle dipartimentali per l'esecuzione dei controlli della combustione (dec. Dip. 2311 del 2 giugno 2005),

IL MUNICIPIO DI GRAVESANO

ordina:

Art. 1 Ciclo dei controlli e controllori autorizzati

Cpv. 1 È ordinato l'inizio del 15° ciclo di controlli, periodo 1° settembre 2011 – 31 agosto 2013, di tutti gli impianti a combustione ad uso domestico o industriale.

Cpv. 2 I controlli saranno eseguiti su tutto il Comune di Gravesano.

Art. 2 Avviso da parte dei controllori autorizzati

I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente dal controllore, almeno con un preavviso di 15 (quindici) giorni lavorativi,
Signor Bianchi Alberto, Nebia, 6822 Arogno
N° uff: 079 415 73 04
Fax: 091 649 60 50,
E Mail: elettrosol@bluewin.ch

Art. 3 Tariffe

Per i lavori o per gli interventi effettuati dalla ditta incaricata verranno applicate le seguenti tariffe **a carico del proprietario**:

a) 1° controllo per i seguenti impianti

	Costo per controllo (compresa tassa cantonale di Fr. 15.- come da allegato 1 RLaLPAmb – nuovo testo 28 giugno 2011)
- bruciatore con stadio di potenza:	
• fino a 70kW	Fr. 85.-
• oltre i 70 kW	Fr. 110.-

b) I controlli a richiesta sono a carico del proprietario (Fr. 100.-).

c) Chi senza preavviso di almeno **4 giorni lavorativi** causa un inutile intervento della persona incaricata, dovrà pagare un indennizzo di Fr. 50.-.

d) Per richiami scritti sollecitanti l'evasione di richieste verranno addebitati Fr. 10.-.

e) Per richiami scritti in forma raccomandata verranno addebitati Fr. 20.-.

Art. 4 Incasso della tassa

L'importo dovuto verrà incassato dalla Cancelleria Comunale tramite polizze PVR.

Art. 5 Doveri del controllore

Cpv. 1 Il controllore della combustione è tenuto a fornire una consulenza orientativa al proprietario degli impianti da risanare, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

Cpv. 2 Il controllore della combustione consegna o trasmette ai proprietari di impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali o comunali o di eventuali altri enti.

Art. 6 Doveri del proprietario degli impianti

Cpv. 1 Il proprietario degli impianti è tenuto a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni sugli impianti di combustione a olio, a gas o a legna ed in generale su tutti gli impianti energetici installati nella sua proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

Cpv. 2 In caso di mancato rinvio del formulario relativo al censimento cantonale degli impianti energetici, dopo un primo richiamo il controllore organizzerà un sopralluogo per rilevare tutti i dati necessari. In questo caso saranno addebitati Fr. 50.--.

Art. 7 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di Fr. 10'000.-.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC.

(Risoluzione Municipale No. 74 del 13.02.2012)
Esposta agli albi comunali dal 17.02.2012 al 02.03.2012